

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1- Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'installazione nonché l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza all'interno ed all'esterno delle sedi e dei servizi dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo (di seguito denominata ASL di Bergamo). Titolare del trattamento dei dati trattati mediante i predetti sistemi di videosorveglianza è l'ASL di Bergamo.

Art. 2 - Finalità dell'attività di videosorveglianza

L'ASL di Bergamo, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, tratta dati attraverso sistemi di videosorveglianza al solo fine di proteggere il patrimonio aziendale, mobiliare ed immobiliare, e per la protezione ed incolumità delle persone che, a vario titolo, accedono e/o sostano negli ambienti interni / esterni delle proprie strutture. Presso l'ASL di Bergamo, in considerazione delle specifiche tipologie di prestazioni sanitarie erogate, non è previsto l'uso di sistemi di videosorveglianza di ambienti sanitari o di pazienti per finalità di cura e di tutela della salute degli interessati.

Art. 3 - Tutela della riservatezza personale

Le attività di videosorveglianza sono svolte nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito indicato anche come "Codice della privacy" o "Codice") e delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

Il presente regolamento garantisce, altresì, l'osservanza del diritto di ciascun individuo alla riservatezza ed alla tutela di qualsiasi forma di abuso dell'immagine; nello specifico si richiama quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 4 - Tutela della riservatezza dei lavoratori

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della normativa che vieta il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Qualora l'installazione degli impianti, per le finalità indicate all'art. 2, venga effettuata in aree nelle quali i lavoratori svolgono la loro prestazione o comunque in aree abitualmente frequentate dagli stessi, la ritrazione e le modalità di trattamento della stessa verrà effettuato nei limiti previsti dalla

Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed, in particolare, di quanto disposto all'art. 4.

Non verranno in ogni caso installati sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all'attività lavorativa (es. bagni, servizi, spogliatoi, docce, locale armadietti e luoghi ricreativi).

Art. 5 - Dislocazione dei sistemi di videosorveglianza

Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 2, l'ASL di Bergamo nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza e controllo, e solo quando altre misure - quali ad esempio: controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi - siano ponderatamente valutate inefficaci insufficienti o inattuabili. Tali sistemi sono installati con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere definita su specifiche planimetrie allegate al presente regolamento.

I responsabili di ciascuna Unità Operativa / Servizio, d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati (ove non coincidente con il responsabile della stessa UO o Servizio), valutano, alla luce dei principi di necessità e di proporzionalità, l'opportunità di installare sistemi di videosorveglianza, formulando motivate proposte all'Area Risorse Strumentali ed alla Direzione Generale.

L'installazione degli impianti deve ritenersi autorizzata, previo esperimento delle procedure indicate dall'art. 4 della L. 300/1970, con l'approvazione degli atti di programmazione delle opere pubbliche che ne prevedano la realizzazione o, in mancanza, con l'atto di indizione della procedura per la fornitura e la posa in opera degli impianti.

L'allegato A al presente regolamento elenca gli impianti di videosorveglianza concretamente attivati presso l'ASL di Bergamo e le loro principali caratteristiche, nonché gli impianti di videosorveglianza attivati da altri Enti e interessanti le sedi di lavoro dell'ASL. Il predetto elenco dovrà essere periodicamente aggiornato in occasione della attivazione di nuovi impianti o della dismissione di quelli esistenti, od in occasione di significative variazioni alle caratteristiche degli impianti.

Art. 6 - Tipologia di impianti e modalità di trattamento delle immagini

Gli impianti di videosorveglianza installati presso l'ASL di Bergamo possono:

- a)** consentire la solo visione delle immagini (in tempo reale e senza registrazione delle stesse);
- b)** consentire la visione e la registrazione delle immagini.

La ripresa delle immagini è regolata in modo da riguardare solo i dati personali strettamente necessari alle finalità perseguite.

In ogni caso, deve essere soggetta a verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 196/2003, l'installazione di sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona, di sistemi c.d. intelligenti in grado di rilevare ed eventualmente registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali, nonché di sistemi integrati di videosorveglianza.

La conservazione delle immagini deve essere limitata di regola alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione – comunque non oltre 7 giorni - in relazione a festività o chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Gli impianti sono configurati in modo da cancellare al momento prefissato ed automaticamente i dati eventualmente registrati, tali con modalità da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 7 - Informativa

Tutti coloro che accedono ai locali o alle aree esterne dell'ASL di Bergamo presso cui sono collocati impianti di videosorveglianza devono essere informati dell'esistenza di tali impianti.

L'obbligo di informativa può essere adempiuto con modalità semplificata, come dispone l'Art. 13 del Codice della Privacy, ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza delle telecamere nell'area in questione, secondo il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato al presente Regolamento (**Allegato B**).

I cartelli devono essere collocati prima del raggio di azione delle telecamere; devono avere dimensioni tali da poter essere agevolmente visti e devono essere scritti con caratteri che consentano una facile lettura, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Essi devono precisare se l'operazione comporta solo la ripresa o anche la registrazione delle immagini.

L'informativa completa relativa al trattamento dei dati mediante videosorveglianza deve essere affissa, a cura del responsabile del trattamento, nei locali soggetti a videosorveglianza.

L'informativa va resa anche nel caso di impianti non funzionanti.

Art. 8 - Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

In particolare i sistemi di videosorveglianza, sia che consentano la sola visione delle immagini, sia che consentano la registrazione, devono essere accessibili esclusivamente ai soggetti abilitati (responsabile e incaricati del trattamento) dotati di credenziali di autenticazione.

Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione i manutentori possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

L'impresa esterna che installa l'impianto deve rilasciare una dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme vigenti (artt. 33-36 e 169, nonché Allegato B) del Codice, in particolare punto 25).

Art. 9 - Responsabili ed incaricati del trattamento dati

L'allegato A indica, per ciascun impianto di videosorveglianza attivato, il responsabile del trattamento dei dati acquisiti mediante la videosorveglianza. Tale responsabile di regola si identifica con il dirigente o funzionario già nominato responsabile del trattamento dei dati per l'unità organizzativa od il servizio presso il quale sono installati gli impianti di videosorveglianza o, nel caso di videosorveglianza effettuata in aree esterne o in locali comuni a più unità organizzative o servizi, con il responsabile del Distretto Socio Sanitario nel rispetto dell'art. 15 D.Lgs. 196/03.

Il responsabile designa specificamente e per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati acquisiti mediante la videosorveglianza; verifica che le operazioni di trattamento dei dati siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e del presente regolamento; accerta periodicamente il buon funzionamento degli impianti ed il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 8.

Tutti gli incaricati del trattamento, da individuarsi comunque in numero limitato e dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini (dei quali dovrà essere predisposto elenco che dovrà essere reso pubblico nelle bacheche e nei locali di lavoro ai sensi art. 13, comma 1, lettera f, D.Lgs. 196/2003), sono autorizzati ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini, ove necessario con il supporto dei manutentori esterni. Ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, lo spostamento dell'angolo visuale, la modificazione dello zoom delle telecamere possono essere effettuate solo dagli incaricati del trattamento a ciò specificamente autorizzati, supportati ove necessario da personale tecnico. Gli interventi di modifica, quali ad esempio lo spostamento dell'angolo di visuale e la modifica dello zoom, sulle telecamere preposte al controllo di aree nelle quali i lavoratori svolgono la loro prestazione o comunque in aree abitualmente frequentate dagli stessi, verranno effettuati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 10 - Diritti degli interessati

Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, in riferimento alle immagini registrate, gli interessati identificabili possono esercitare i propri diritti in conformità al Codice. In particolare gli interessati possono:

- accedere ai dati che li riguardano;
- verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- ottenere il blocco dei dati trattati in maniera illecita.

L'ASL di Bergamo garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti regole:

- l'interessato identificabile può richiedere per iscritto, al titolare o al responsabile, l'accesso alle registrazioni che lo riguardano; l'accesso può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato;
- il riscontro alla richiesta dell'interessato deve avvenire senza ritardo, in tempo utile alla consultazione delle immagini;

- i dati sono estratti a cura del Responsabile del trattamento dei dati o dall'incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, mediante duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato. Tuttavia, qualora a seguito della richiesta dell'interessato, non risulti l'esistenza di dati che lo riguardano, potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi della normativa vigente.

Art. 11 - Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di videosorveglianza, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Allegato A) del Regolamento in Materia di Videosorveglianza - Elenco Impianti Videosorveglianza

Dipartimento/ Servizio /U.O.	Indirizzo	Accordo con OO.SS. o autorizz. DPL	Finalità della videosorveglianza	Responsabile dei dati	Tipologia Impianto			N. telecamere installate	Collocazione Interna / esterna/area inquadrata	Tempi di conservazione immagini	Presenza di cartelli Informativi	Relazione di conformità impianto
					Registrazione	Solo Visione	Non collegate					
Sede Legale di Bergamo	Via Gallicciolli n. 4	SI	Tutela del patrimonio e della sicurezza di operatori e visitatori	Responsabile Area Risorse strumentali	In prevision e	SI	6	Interna (corridoio piano -1 la registrazione avviene ad allarme antintrusione inserito). Esterna (scivolo biciclette, ingresso carrabile, parcheggio su via Gallicciolli)	In previsione Max 72 ore	SI	SI	
Sert di Borgo Palazzo	Borgo Palazzo n. 131	SI	Tutela del patrimonio e della sicurezza di operatori e visitatori	Responsabile Dipartimento delle Dipendenze	SI		5	Esterne (parcheggio utenti, accesso Sert dal parcheggio utenti)	24 ore	SI	SI	
Sert di Martinengo	Piazza Maggiore	SI	Tutela del patrimonio e della sicurezza di operatori e visitatori	Responsabile Sert Martinengo		SI	2	Interne atrio/sala attesa utenti	//	SI	SI	

Dipartimento/Servizio/ U.O.	Indirizzo	Accordo con O.O.S.S. o autorizz. DPL	Finalità della videosorveglianza	Responsabile dei dati	Tipologia Impianto			N. telecamere installate	Colloca zione Interna / esterna/area inquadrata	Tempi di conservazione immagini	Presenza di cartelli Informativi	Relazione di conformità impianto
					Registra zione	Solo Visione	Non collegate					
Distretto Valle Seriana - Sede di Alzano Lombardo	Via Ribolla n1	SI	Tutela del patrimonio e della sicurezza di operatori e visitatori	Responsabile del Distretto S.S.		SI		1	Interne atrio ingresso //	//	SI	SI
Distretto Isola Bergmasca - Sede Calusco d'Adda	Via Locatelli (da installare)	SI	Tutela del patrimonio e della sicurezza di operatori e visitatori	Responsabile del Distretto S.S.		SI		1	Interna bussola ingresso //	//	NO	
Sert di Ponte San Pietro	Via Adda	SI	Tutela del patrimonio e della sicurezza di operatori e visitatori	Responsabile Sert Ponte San Pietro		SI		2	Atrio ingresso, scale di accesso.		SI	SI

Sistemi di videosorveglianza di cui non è titolare l'ASL di Bergamo installati presso o in prossimità di sedi ASL

Dipartimento/Servizio/U.O.	Indirizzo	TITOLARE DEL TATTAMENTO	Tipologia Impianto	N. telecamere installate	Collocazione Interna / esterna	Tempi di conservazione immagini	Presenza di cartelli informativi	Relazione di conformità impianto
Distretto est provincia - Sede Trescore B.	TRESCORE B. - Via Mazzini 13	COMUNE DI TRESCORE B.	REGISTRAZIONE	1	Esterne ingresso guardia medica	72 ore	SI	SI
Centro per il bambino e la famiglia - CBF	BERGAMO - Via S. Martino della pigrizia 52	COMUNE DI BERGAMO						

Allegato B)
del Regolamento in Materia di Videosorveglianza
- Informativa semplificata



Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione"